

ORIGINALE



CITTÀ DI SPINEA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 07/03/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE IN RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO VENEZIA COME APPROVATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 21 DEL 19.12.2023

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sette** del mese di **Marzo** alle ore **16:00**, **nella residenza comunale**, è presente la dott.ssa Paola De Palma, Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/04/2023 (Protocollo della Prefettura di Venezia N.0031685 del 17/04/2023)

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras.**

OGGETTO: APPROVAZIONE IN RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO VENEZIA COME APPROVATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 21 DEL 19.12.2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 Aprile 2023 pervenuto al protocollo comunale n. 14793 in data 18.04.2023 con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale della Città di Spinea ed alla nomina del Commissario Straordinario, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nella persona della Dott. ssa Paola De Palma per la provvisoria gestione del Comune stesso fino all'insediamento degli organi ordinari;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

- la legge Regione Veneto n. 3 del 2000, dell'art. 7 commi 1 lettera b) e 3;

- l'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, in base alla quale "*Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino*";

- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, cui questo Comune fa parte, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino ai sensi dell'art. 9 co. 2, i seguenti compiti:

1. "lett f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale";
2. "lett g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente";

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. testo Unico Ambientale, modificato con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio:

in particolare quanto disposto all'art. 198 co.2 secondo cui: "***I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:***

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani (...) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento”;

- l'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A che prevede “tra le competenze dei Consigli di bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art. 3, comma 6, LR 52/2012,[...], l'approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza”

RICHIAMATE

- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 6 del 14 giugno 2021 con cui era stato adottato ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3/2000 il Regolamento tipo per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia;

- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 14 del 15 novembre 2022 avente ad oggetto l'“**Avvio del procedimento per l'approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino Venezia**” vista la nuova competenza attribuita ai Consigli di bacino ai sensi dell'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A);

- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 16 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto “**Iter procedurale e istruttorio al fine dell'approvazione del Regolamento Unico di gestione dei rifiuti urbani: aggiornamento degli indirizzi dell'Assemblea di Bacino assunti con deliberazione n. 14 del 15 novembre 2022**”.

DATO ATTO

- che è stato avviato un iter partecipato con i comuni ed i gestori, ai sensi delle deliberazioni di assemblea n. 14 e 16 del 2022, per aggiornare il Regolamento tipo di cui alla delibera n. 6/2021 e relativi allegati al fine di renderlo un Regolamento Unico di Bacino;

- che si sono susseguiti vari incontri tra le parti, dei quali si richiamano quelli di condivisione con i comuni effettuati nelle date sotto indicate:

- il 24.01.2023, 31.01.2023, 15.02.2023, 04.05.2023, 22.05.2023 si sono svolte le riunioni plenarie con gli uffici ed amministratori dei Comuni del bacino, i gestori e Consiglio di Bacino per la discussione della bozza proposta;
- il 02.02.2023, 03.03.2023, 24.03.2023 sono state organizzate le riunioni ristrette con i soli comuni del litorale ed i gestori;

- che con nota prot. n. 98 del 08.02.2023 il Consiglio di Bacino ha richiesto ai Comuni di presentare Osservazioni allo schema di regolamento indicativamente entro il 13.03 u.s.

- che le osservazioni ricevute sia nel corso delle riunioni che quelle inviate dai comuni sono state istruite e discusse nelle ultime due riunioni plenarie;

- che sono stati dedicati ampi spazi alla discussione tra le parti volti a raggiungere soluzioni congiunte;

RICHIAMATA

- la Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 21 del 19 dicembre 2023 che, ai sensi di quanto disposto all'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano Regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, ha approvato, il Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del provvedimento soprarichiamato e relativi suballegati :

- A) - Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino;

- B) - Centri di raccolta (gestione e utilizzo dei centri di raccolta).

TENUTO CONTO

- che il Consiglio di bacino ha richiesto preventivamente **un parere all'Avvocatura** della Città Metropolitana di Venezia in merito alla procedura di approvazione del regolamento di che trattasi, che prevede la doppia approvazione da parte dell'Assemblea di bacino e di ciascun Consiglio Comunale, quest'ultima da effettuarsi entro 90 giorni dall'esecutività della delibera di Assemblea ed avendo ad oggetto una **“approvazione in recepimento”** senza modifiche sostanziali, poiché tutti i contenuti sono stati già concertati nel procedimento avviato a fine 2022 dal Consiglio di Bacino e proseguito con riunioni, osservazioni fino all'approvazione in Assemblea avvenuta il 19.12.2023;
- che l'Avvocatura della Città metropolitana di Venezia, ha dato parere favorevole alla nuova formulazione dell'articolo per quanto sotto evidenziato:

*“La proposta contenuta nell'art. 51 rappresenta un "compromesso" a livello amministrativo attraverso il ricorso ad un istituto valorizzato, anche in sede costituzionale, quale quello della **concertazione**; viene, quindi, **fatta salva la potestà formale degli enti territoriali** da intendersi rappresentativi nell'ambito della valorizzazione di specificità non necessariamente ricadenti nelle politiche dell'Ambito comune. Fermo restando l'iniziativa dell'Assemblea di Bacino, indirizzata verso l'implementazione dei livelli di efficacia ed economicità nella gestione del servizio comune, eventuali fattispecie apparentemente non in linea con i contenuti del Regolamento possono essere risolte quindi nell'ambito del **confronto amministrativo procedimentalizzato** e a carattere paritario tra Assemblea di Bacino e singolo Ente comunale. Resta inteso che l'interesse del Comune dovrà considerarsi recessivo nel caso in cui la regolazione proposta risultasse peggiore rispetto all'organizzazione della gestione del Servizio da parte del gestore.”*

PRESO ATTO

- che nella delibera dell'Assemblea di Bacino è stata ribadita la necessità di conciliare la nuova competenza del Consiglio di Bacino in ordine all'approvazione del Regolamento Unico con la competenza che comunque permane ai Comuni relativamente all'approvazione del Regolamento medesimo, nonché alla determinazione degli importi delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel ed ex 16 co. 2 L. 689/81: è stato previsto un **termine di 90 gg**, a decorrere dall'esecutività della delibera di assemblea di approvazione del Regolamento unico affinché i Consigli comunali provvedano ad **approvare in recepimento** il medesimo regolamento, senza modifiche, poiché il processo partecipato ha dato modo a ciascuna amministrazione di presentare osservazioni che sono state sempre ampiamente discusse prima di essere recepite o meno, demandando al contempo la successiva approvazione di future modifiche direttamente all'Assemblea di bacino;

RITENUTO QUINDI

- di approvare il Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento e relativi allegati A) – Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino, e allegato B) - Centri di raccolta (gestione e utilizzo dei centri di raccolta) così come approvati con delibera di Assemblea di Bacino n. 21 del 19.12.2023;
- di dare atto che il Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia è efficace per questo Comune dalla data di esecutività della presente deliberazione e che lo stesso sostituisce il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio” del Comune di Spinea approvato con Deliberazione di Consiglio n°107 del 28/09/2010;
- di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione degli importi delle sanzioni in misura ridotta proposti dall'Assemblea di bacino di cui all'Allegato A) al presente regolamento, che costituiscono gli importi delle sanzioni nella modalità derogatoria prevista ai sensi all'art.16 co. 2 della Legge 689/1981, auspicabilmente nel termine di esecutività del presente provvedimento;

- di dare mandato al Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Ambiente di trasmettere la seguente deliberazione al Consiglio di Bacino di Venezia ed al Gestore per la pubblicazione del nuovo Regolamento sul proprio sito;
- di stabilire che le disposizioni presenti nel Regolamento Unico sono prevalenti, qualora contrastanti a quelle presenti in altri Regolamenti Comunali (Regolamento di polizia urbana, Regolamento del Verde, Regolamento di Polizia Locale, Regolamento edilizio etc.) sempre relativamente alla gestione dei rifiuti urbani fatte salve le prescrizioni di tali Regolamenti Comunali qualora risultino più restrittive di quelle ora in approvazione;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento e relativi allegati A) – Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino, e allegato B) - Centri di raccolta (gestione e utilizzo dei centri di raccolta) così come approvati con delibera di Assemblea di Bacino n. 21 del 19.12.2023;
- 3) di dare atto che il Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia è efficace per questo Comune dalla data di esecutività della presente deliberazione e che lo stesso sostituisce il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio” del Comune di Spinea approvato con Deliberazione di Consiglio n°107 del 28/09/2010;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione degli importi delle sanzioni in misura ridotta proposti dall'Assemblea di bacino di cui all'Allegato A) al presente regolamento, che costituiscono gli importi delle sanzioni nella modalità derogatoria prevista ai sensi all'art 16 co. 2 della Legge 689/1981 applicabilmente nel termine di esecutività del presente provvedimento;
- 5) di dare mandato al Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Ambiente di trasmettere la seguente deliberazione al Consiglio di Bacino di Venezia ed al Gestore per la pubblicazione del nuovo Regolamento sul proprio sito;
- 6) di stabilire che le disposizioni presenti nel Regolamento Unico sono prevalenti, qualora contrastanti a quelle presenti in altri Regolamenti Comunali (Regolamento di polizia urbana, Regolamento del Verde, Regolamento di Polizia Locale, Regolamento edilizio etc.) sempre relativamente alla gestione dei rifiuti urbani fatte salve le prescrizioni di tali Regolamenti Comunali qualora risultino più restrittive di quelle ora in approvazione;
- 7) di demandare all'Assemblea di Bacino, previa procedura di condivisione con i Comuni, l'approvazione di future modifiche al fine di garantire una regolazione unitaria di Bacino;
- 8) di dare mandato al Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Ambiente di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del D.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell'Albo pretorio on line

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Paola De Palma

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)